

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen**

(2004/860/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, l'articolo 63, punto 3, gli articoli 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'autorizzazione data alla Commissione in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere negoziati riguardanti l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
- (2) Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, è auspicabile procedere alla firma dell'accordo siglato il 25 giugno 2004.
- (3) L'accordo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno applicare tali disposizioni a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo.
- (4) Per quanto concerne lo sviluppo dell'acquis di Schengen che ricade nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea, è d'uopo applicare, mutatis mutandis, le disposizioni della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>(1)</sup> alle relazioni con la Svizzera fin dalla firma dell'accordo.
- (5) La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che

istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>(2)</sup>.

- (6) La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>(3)</sup>.
- (7) La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

## Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, e dei documenti connessi, consistenti nell'atto finale, nell'accordo in forma di scambio di lettere riguardante i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte è approvata in nome della Comunità europea, fatta salva la conclusione.

I testi dell'accordo e dei documenti connessi sono acclusi alla presente decisione<sup>(4)</sup>.

<sup>(2)</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

<sup>(4)</sup> Documento del Consiglio n. 13054/04 accessibile su <http://register.consilium.eu.int>

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata (le persone abilitate) a firmare l'accordo e i documenti connessi in nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni elencate negli allegati A e B dell'accordo e al loro sviluppo, nella misura in cui queste disposizioni abbiano una base giuridica nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea o nella misura in cui la decisione 1999/436/CE<sup>(1)</sup> abbia determinato che avevano tale base giuridica.

*Articolo 4*

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE del Consiglio si applicano, allo stesso modo, all'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Prima di prendere parte, conformemente all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 10 dell'accordo, a una decisione del comitato misto istituito da quest'ultimo, le delegazioni che rappresentano i membri del Consiglio si riuniscono in seno al Consiglio al fine di determinare se possa essere adottata una posizione comune.

*Articolo 5*

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo, gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 nonché l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), prima frase, di quest'ultimo, sono applicati provvisoriamente in attesa della sua entrata in vigore.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

R. VERDONK

---

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.